



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE N. 18 DEL 31 MARZO 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trasmesso a mezzo PEC del 31.03.2016

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO

- Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- Vista la legge 11.08.2014, n. 114;
- Vista la legge 28.01.2016, n. 11;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- Viste le delibere delle Corti dei Conti: Sez. Autonomie n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016; Sezione delle Autonomie con deliberazione del 24.03.2015 n. 11; delle Marche con delibera n. 141/2014/PAR del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

17.12.2014; della Puglia, con delibera n. 114/PAR/2014 del 28.05.2014; del Veneto con parere del 17.12.2015 n. 568; della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247; del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197; ai cui principi il collegio dei revisori ritiene di doversi uniformare per i motivi di cui *infra* al presente parere;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;

in data **31 marzo 2016** ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

1. Presso la sede del Comune di Castelfidardo la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 17-03-2016 un'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato "per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione".

2. L'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs 30-3-2001 n. 165, come modificato dall'art. 55 del D. Lgs 27-10-2009 n. 150, prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ...".



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

3. L'art. 40, comma 3-sexies del suddetto decreto legislativo prevede che le pubbliche amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una Relazione illustrativa ed una Relazione tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'Organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. In data 23 marzo 2016 il Responsabile del I° Settore chiedeva al Collegio di fornire il proprio parere in merito all'*ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione*, allegando la seguente documentazione:

- ipotesi di contratto decentrato integrativo (pre – intesa) composta da due pagine;
- regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione con allegata "scheda ripartizione incentivo svolgimento attività di progettazione interna (ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- *"relazione illustrativa e tecnico finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione"*.

5. Con l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla l. n. 114/2014, i commi 5 e 6 dell'art. 92 sono stati abrogati.

Il successivo articolo 13-bis, rubricato "Fondi per la progettazione e l'innovazione", ha aggiunto all'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006 il comma 7-bis, che, nell'istituire un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione, demanda ad un regolamento dell'ente la determinazione della percentuale effettiva delle risorse (non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro) da destinare alle predette finalità.

Le risorse così determinate possono essere devolute, in forza di quanto disposto dal successivo comma 7-ter, per l'80 per cento ai compensi incentivanti da suddividere tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il restante 20 per cento è destinato, dal comma 7- quater all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione di banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il secondo periodo del comma 7 -ter dell'articolo 93 d.lgs. n. 163/2006 demanda, altresì, al potere regolamentare di ciascun ente la definizione dei *"criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo"*.

- Delineato il quadro normativo;
- Considerato che si connota come obbligatoria l'adozione del Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del Fondo, giusta la previsione di legge come sopra richiamata;

il collegio:

O S S E R V A

1. Alla luce del quadro normativo di riferimento appare evidente come il legislatore, con le disposizioni di cui trattasi, sia intervenuto a modificare profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione, ridefinendone gli ambiti di operatività, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

In riferimento al primo aspetto, è stato limitato l'ambito dei destinatari del nuovo fondo istituito dal citato art. 13-bis, confinandolo, innanzitutto, alle figure professionali espressamente individuate dalle norme (responsabile del procedimento ed incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e dei loro collaboratori) con esclusione di quelle aventi qualifica dirigenziale, per le quali prevale



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

senz'altro, il criterio dell'onnicomprendività del trattamento economico. Inoltre, la corresponsione dell'incentivo è stata prevista a vantaggio esclusivo dei soggetti che abbiano effettivamente svolto attività di progettazione non rientranti fra le competenze della qualifica funzionale ricoperta, al fine di riconoscere un differenziale retributivo connesso al maggior carico di lavoro e di responsabilità assunto dai dipendenti dei ruoli tecnici, per lo svolgimento di tali attività.

Sotto il profilo oggettivo, nell'ottica del contenimento delle dinamiche retributive del personale, è stato ridotto del 50 per cento il tetto massimo riconoscibile a favore di ogni singolo dipendente, prima individuato nel trattamento economico annuo lordo. Inoltre, le quote corrispondenti a prestazioni non svolte o, comunque, non accertate e validate da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie di spesa.

Considerando, inoltre, che le disposizioni introdotte dal d.l. n. 90/2014 e dalla relativa legge di conversione, mirino non solo ad una finalità di contenimento della spesa ma anche ad una sua razionalizzazione diretta non più alla mera incentivazione, bensì alla progettazione ed all'innovazione, si rileva come a tale medesima finalità appare diretta la previsione di una graduabilità dell'incentivo in relazione ad alcuni parametri collegati anche a tempi e costi previsti nel progetto esecutivo dell'opera, il cui mancato rispetto può dar luogo alla riduzione delle risorse destinate al fondo; aspetti che nel regolamento e in sede di eventuale riparto delle somme andrebbero senz'altro ulteriormente puntualizzati.

Occorre, peraltro, evidenziare come nell'esporre le suindicate considerazioni il collegio non poteva esimersi dal tener conto del tracciato argomentativo, puntuale e chiarissimo fornito dalla delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 marzo 2016 depositata in data 23 marzo 2016.

Tali aspetti risultano poi ulteriormente ribaditi dalla recente legge 28 gennaio 2016, n. 11 concernente la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia, rispettivamente di concessioni, appalti pubblici nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con contestuale abrogazione del vecchio codice degli appalti.

In tale ambito, osserva la Corte dei Conti con il citato pronunciamento, il criterio di delega enunciato alla lettera "rr" dell'art. 1 prevede la destinazione del 2% dell'importo posto a base di gara non più alla remunerazione delle fasi della progettazione, quanto piuttosto a beneficio delle fasi della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi, con particolare riferimento ai profili dei tempi e dei costi, allo scopo di incentivare la realizzazione dell'opera a regola d'arte e nei tempi previsti dal progetto, senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera.

Il suddetto criterio, che esclude espressamente l'applicazione degli incentivi alla progettazione, trova conferma nello schema di decreto legislativo varato dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2016, di prossima approvazione, che, agli articoli da 21 a 27, reca la nuova disciplina in materia di progettazione delle amministrazioni aggiudicatrici e che, in linea con l'enunciato criterio di delega, nulla dispone in merito ai predetti incentivi.

2. In base alle citate norme la misura complessiva dell'incentivo deve essere stabilita da un regolamento interno adottato da ogni amministrazione in considerazione dell'entità e della complessità dell'opera da realizzare ma, in ogni caso, entro il limite massimo del 2 per cento dell'importo a base d'asta (co. 7-bis).

Il medesimo regolamento deve recepire le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione dell'incentivo tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. In particolare, i criteri di ripartizione delle risorse devono tener conto delle responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (co.7-ter) (Corte dei Conti delle Marche del. n.141/2014/PAR del



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

17.12.2014). Tutti aspetti che, ritiene il collegio, l'Ente dovrà aver cura di trattare e regolamentare più dettagliatamente nei modi e nelle sedi previste dalla legge prima di disporre elargizioni di risorse.

3. Osserva il collegio che l'ipotesi di contratto decentrato (sottoscritto dalla R.S.U. Aziendale, dalla CISL, dal Segretario Generale e dal Resp. del III Settore), sottoposto all'esame dell'organo di controllo, non dispone in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse, limitandosi a concordare (così si legge nella prima pagina dell'accordo o pre-intesa) *<< di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, l'ipotesi di "regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione", composto di 13 articoli, allegato al presente accordo per costituire parte integrante e sostanziale >>*.

Sicché, a questo punto, la "Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendale sulle modalità e criteri di ripartizione del Fondo per la Progettazione e Innovazione" (a firma del solo Resp. del III Settore e del Vice Segretario), allegata tra gli atti sottoposti all'esame del collegio, ma priva degli elementi cognitivi desumibili dalla contrattazione integrativa, nonostante che in esse si faccia espresso rinvio e si illustri *<< quanto disposto dal contratto integrativo >>*, assumono una valenza dubbia anche in considerazione della loro estrema sinteticità e al reiterato rinvio al contratto integrativo che, invece, come si è visto, non regola alcunché.

Del resto, questo collegio non ha motivo di dubitare della conoscenza, da parte di chi è preposto ad occuparsi di questo aspetto amministrativo dell'Ente, dell'iter da seguire posto che la relazione illustrativa, sui modi di procedere, appare immune da vizi logici: *<< Prima quindi di approvare il nuovo Regolamento per la determinazione e l'erogazione del compenso incentivante (80% del Fondo) di cui all'art. 13 bis della L. 114/2014, che è di competenza esclusiva dell'Ente, la delegazione trattante di parte pubblica in ossequio alla vigente normativa, ha aperto il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del suddetto Fondo. Il Regolamento infatti va adottato sulla base di tali criteri e quindi l'Ente può*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

provvedere alla sua approvazione solo successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCDI la cui ipotesi si trasmette con la presente >>.

Le prospettazioni emergenti dalla ipotesi di contratto decentrato integrativo appaiono, quindi, non conformi all'art. 93 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, circostanza che mina alla radice la possibilità per il collegio di certificare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata, di cui alla documentazione sopra citata e alla ipotesi di Contratto datata 17-03-2016, con i vincoli di bilancio e con quelli risultanti e dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Il collegio formulerà, quindi, osservazioni e richieste integrative, con riserva di ulteriori approfondimenti sull'argomento anche all'esito del riscontro dell'Ente al presente parere.

4. Il Collegio evidenzia come la legge individua alcune regole di carattere generale per ripartizione dell'incentivo assunto rimettendo la disciplina concreta ("criteri e modalità") ad un atto regolamentare interno assunto previa contrattazione decentrata.

In particolare il regolamento deve prevedere:

- a) erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicati dalla norma (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori), riferiti all'aggiudicazione ed esecuzione "di un'opera o un lavoro" (non, pertanto, di un appalto di fornitura di beni o di servizi);
- b) puntuale ripartizione del fondo incentivante tra gli incarichi attribuibili (responsabile del procedimento, progettista, responsabili della sicurezza, direttore dei lavori, collaudatori, nonché loro collaboratori), secondo percentuali rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione, da mantenere, tuttavia, entro i binari della logicità, congruenza e ragionevolezza;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

- c) devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione; obbligo che impone di prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione;
- d) devoluzione in economia delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni, anche se svolte da dipendenti interni, prive dell'accertamento di esecuzione dell'opera in conformità ai tempi ed ai costi prestabiliti (novità discendente dal predetto art. 93, comma 7-ter, per gli incarichi attribuiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione n. 114/2014).

Si ritiene che con riferimento ai punti sopra elencati sia la contrattazione decentrata, sia il regolamento necessitano di un'opportuna e dettagliata integrazione volte ad individuare analiticamente le modalità di corresponsione delle risorse (se spettanti) nelle ipotesi sopra delineate.

5. Dalla relazione tecnico – finanziaria allegata dall'Ente si evince che l'ammontare dell'incentivo è stato determinato in base alla << programmazione annuale degli obiettivi dell'Ente >>, nei seguenti importi:

- anno 2014 – cap. 8750: € 17.306,00;
- anno 2015 – cap. 8750: € 17.306,00;
- anno 2016 – cap. 8750: € 15.000,00;

tali risorse, si legge nella relazione illustrativa, << vengono calcolate e finanziate in base all'importo dei progetti che l'ente realizza nel periodo di vigenza del regolamento >>; ritiene il collegio che sia opportuno che l'Ente fornisca un prospetto dal quale dia dimostrazione della modalità di calcolo seguita nella determinazione del fondo per ciascuna annualità, unitamente a tutta la



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

documentazione di supporto, tra la quale: il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2015-2017; documentazione dalla quale si possa evincere che sul piano dell'impegno della spesa esiste compatibilità con i limiti e i vincoli di bilancio in quanto la quota del 2% è già ricompresa in quelli che saranno gli stanziamenti per la realizzazione delle opere.

6. In ordine ai criteri di pre-determinazione della percentuale effettiva complessiva, dal regolamento si evince che la percentuale massima di cui all'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del codice degli appalti è pari ad una somma non superiore al 2% calcolato sull'importo posto a base di gara (al netto dell'Iva di un'opera o lavoro pubblico e con esclusione delle procedure di affidamento in economia) è graduata in rapporto alla *<< entità e complessità dell'opera >>*, in base agli scaglioni di seguito indicati:

- importo posto a base di gara fino ad € 800.000,00: 2% (= fino ad € 16.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 800.000,01 ed € 3.000.000,00: 1,5% importo eccedente € 800.000,00 (= fino ad € 49.000,00);
- importo posto a base di gara compreso tra € 3.000.000,01 ed € 10.000.000,00: 1,1% importo eccedente € 3.000.000,00 (= fino ad € 126.000,00);
- importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 126.000,00 + 0,6% importo eccedente € 10.000.000.

Ritiene il collegio che sia opportuno fissare una soglia minima di complessità tecnica, in termini di *entità dell'importo e/o di complessità dei lavori e delle opere*, per consentire il calcolo della percentuale effettiva attraverso una congrua e proporzionale gradazione di valori/punteggi da attribuire ai due coefficienti. La predeterminazione di un incentivo sproporzionato rispetto ad entità e complessità dell'opera è potenzialmente foriero di danno erariale alle casse comunali, per cui si impone una ponderazione adeguata e oggettiva dei valori (*cfr. Corte dei Conti della Puglia, delibera n. 114/P.AR/2014 del 28.05.2014*).

7. Altro aspetto da verificare è la remunerazione prospettata a favore del coordinatore



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

della sicurezza.

Nel caso in cui la nomina del **coordinatore per la sicurezza** non si rendesse necessaria, il regolamento all'articolo 6, punto 4, prevede che la quota percentuale assegnata, sia ripartita tra:

- a) i "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale;
- b) il "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa.

In primo luogo va osservato che in base al principio stabilito dalla Corte dei Conti della Puglia nella citata delibera n. 114/PAR/2014, l'art. 151 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che il Collegio ritiene di dover condividere in quanto coerente con l'intento della norma dell'art. 92, comma 5, del Codice dei contratti, che è quello di privilegiare l'apporto delle professionalità interne incentivandone l'utilizzo qualunque sia la fase dei lavori nella quale esse operino, dalla progettazione al collaudo, le funzioni del coordinatore della sicurezza << *possano (rectius debbano) essere svolte dal direttore dei lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o, in caso negativo, da almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa* >>.

Precisa ancora la Corte dei Conti della Puglia che sul punto << *si è già espressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti nell'atto AG41-08 del 21 gennaio 2009, rilevando che l'omessa indicazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione tra i destinatari dell'incentivo deve farsi risalire alla lett. b), comma 2, art.125 del DPR 554/1999, la quale pone l'attività di tale figura professionale in capo al direttore operativo dei lavori o, se non designato, al direttore dei lavori* >>. Da ciò deriverebbe, secondo la Corte che << *ai fini dell'incentivo, l'attività del personale interno all'ente adibito a tale mansione deve trovare copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori* >>. Il regolamento potrà prevedere, semmai, una maggiorazione della quota dell'incentivo spettante per tale incarico quale specifica responsabilità professionale connessa alle specifiche prestazioni da svolgere; in tal senso sembra potersi interpretare l'ipotesi della ripartizione della quota assegnata al "direttore dei lavori" per quanto attiene la fase realizzativa, anche se il collegio ritiene che il compenso, qualora riconosciuto, vada ricondotto nell'ambito del principio sopra richiamato.

19



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

Riguardo, invece, all'ipotesi prevista nel regolamento di assegnare una quota parte della percentuale prevista ai "progettisti" per quanto attiene la fase progettuale, si ritiene che tale attribuzione non sia dovuta nei confronti di soggetti che, a diverso titolo (per espressa designazione o perché rientranti nel novero dei collaboratori) sono già destinatari di quota dell'incentivo. Ritiene, invece, il collegio che tale quota parte, semmai, in virtù del noto principio del divieto di redistribuzione delle quote di incentivo non ripartite a causa dell'affidamento all'esterno all'organico o all'assenza dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati, possa costituire analogamente un'economia.

8. In merito alla devoluzione in economia delle quote del fondo incentivante in presenza di affidamento all'esterno di prestazioni non svolte dai dipendenti si ritiene di dover svolgere alcune considerazioni.

Per orientamento costante delle Sezioni di controllo ed ai sensi del nuovo comma 7-ter dell'art. 93, l'attribuzione dell'incentivo afferisce alle sole attività concretamente affidate ed espletate, con confluenza in economia delle quote parti del fondo incentivante corrispondenti agli incarichi affidati all'esterno (*Corte dei Conti della Lombardia, parere del 01.10.2014 n. 247*; conforme la *Corte dei Conti del Piemonte con parere del 02.10.2014 n. 197*).

In caso di prestazioni non svolte dai dipendenti, ma affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, vige l'obbligo che impone di **prevedere analiticamente nel regolamento interno, e graduare le percentuali spettanti per ogni incarico espletabile dal personale**, in maniera tale da permettere, nel caso in cui alcune prestazioni siano affidate a professionisti esterni, la predetta devoluzione.

Nel medesimo ambito dispositivo si deve ritenere regolamentabile l'incentivo in caso di prestazioni svolte avvalendosi di supporto esterno; ciò in quanto si ritiene che la riduzione proporzionale commisurata alla quota di prestazione effettivamente svolta dal dipendente, rimettendo l'individuazione di tale quota in sede di determinazione ad avvalersi di supporto esterno (escludendo, quindi, dalla regolamentazione qualsiasi ipotesi di pre-determinazione



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

della quota – punto 6 dell'art. 6 del regolamento), possa ingenerare dubbi sulla necessaria chiarezza in ordine al rispetto del principio sancito in via generale dall'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”*.

9. Nel regolamento, all'art. 4 (allo scopo di evitare che dal testo letterale della bozza di regolamento trasmessa al Collegio non possa ingenerarsi dubbio alcuno), si ritiene opportuna una maggiore esplicitazione riguardo all'esclusione dei lavori di manutenzione, comunque denominata, anche se abbia comportato attività di progettazione. Infatti, va ulteriormente evidenziato, conformemente al principio sopra richiamato dalla recente delibera della Corte dei Conti n. 10/SEZAUT//29016/QUMIG del 18 - 23 marzo 2016, come la disposizione vigente, con espressione inequivoca, << *esclude dagli incentivi alla progettazione l'attività di manutenzione, da intendersi, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 5 ottobre 2010, n. 207, come combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal progetto. Tale esclusione prescinde da eventuali differenziazioni fra manutenzione ordinaria e straordinaria, che pure esistono e sono chiaramente definite dalla disciplina di settore (cfr. art. 3, comma 1, lettere a) e b), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 in materia di edilizia)* >>. Peraltro, giova osservare come tale principio in materia di attività di manutenzione trovi, secondo la Corte, la necessaria coerenza con le indicazioni contenute già in sede di progetto esecutivo e soprattutto con le esigenze dell'amministrazione legate alla piena fruibilità, nei tempi programmati, di un'opera di interesse pubblico (art. 38 e 105 del DPR n. 207/2010; art. 93, comma 5 del D.Lgs. 267/2000).

Pertanto, alla luce di quanto sopra si raccomanda di richiamare espressamente nel regolamento ed uniformare quest'ultimo al principio emanato dalla citata sentenza della Corte dei Conti Sez. Aut. n. 10/SEZAUT//2016/QUMIG del 18 - 23 marzo 2016, in base al quale << *la corretta interpretazione dell'articolo 93, comma 7-ter, d.lgs. 163/2006, alla luce delle disposizioni recate dal d.l. n. 90/2014 e dei criteri individuati dalla legge delega n.11/2016, è nel senso*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

dell'esclusione dall'incentivo alla progettazione interna di qualunque attività manutentiva, senza distinzione tra manutenzione ordinaria o straordinaria >>.

10. Riguardo al trattamento riservato alle prestazioni ante 19.08.2014 (ma ciò si ritiene possa valere anche per quelle successive) il collegio non dispone di elementi per poter esprimere un parere informato sul punto, non solo perché l'ipotesi di contratto decentrato, come si è visto, non fornisce sufficienti indicazioni in materia di criteri e modalità di ripartizione delle risorse, ma anche perché il regolamento si limita a disporre che per le "attività" (omettendo di definire quali siano in concreto) *<< compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia ... >>.*

Pertanto, non resta che raccomandare all'Ente, con riferimento alla questione di diritto intertemporale della disciplina da applicare, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in questione, al progetto di opera o lavoro, approvato prima del 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014) e con riferimento alle attività svolte successivamente a tale data, come richiamato all'art. 12 dalla "norma transitoria" del regolamento dell'Ente, di uniformarsi all'orientamento, espresso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione 24.03.2015 n. 11 in base al quale *"la linea di demarcazione fra la vecchia e la nuova regolamentazione della materia incentivante, non sarebbe da ricercarsi nel momento in cui l'attività incentivata viene compiuta ... e neppure nel momento in cui la prestazione resa viene remunerata, bensì nel momento in cui l'opera o il lavoro sono approvati ed inseriti nei documenti di programmazione vigenti nell'esercizio di riferimento"* (principio che si colloca nell'alveo dell'irretroattività della norma e del criterio *tempus regit actum*).

Alla luce di tale orientamento, pertanto, il riferimento temporale ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare va fissato nel momento dell'approvazione dell'opera, prescindendo dal momento in cui le prestazioni incentivate siano state in concreto poste in essere *(conforme anche la Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, parere 17.12.2015 n. 568)*.

E' evidente, dunque, la necessità che anche sul punto gli atti sottoposti al Collegio siano



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

==oo00oo==

opportunamente integrati e che l'Ente fornisca un dettaglio analitico delle opere oggetto di incentivazione relative al periodo ante e post 19.08.2014 la relativa documentazione di supporto.

Si raccomanda di rendere noto al Collegio le modalità di ripartizione, i criteri e le opere oggetto del fondo ed ogni altra disposizione adottata dall'Ente in materia.

Il Collegio raccomanda all'Ente di attenersi scrupolosamente a quanto sopra evidenziato.

E' nelle suesposte osservazioni il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine *ipotesi di contratto decentrato integrativo per la definizione dei criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.*

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chiuso in Morrovalle in data 31 marzo 2016

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Ugo Maria Farini (*presidente estensore*)

Dott. Angelo Linci (*revisore*)

Dott. Nazzeno Tossici (*revisore*)